

Capitolo 3

La vincolistica su Monte Leoni

Diego Fiorenzani

Il complesso di Monte Leone, oggi detto Monte Leoni, per la sua vastissima estensione e per le sue caratteristiche “ambientali”, rende complessa l’elaborazione di una strategia efficace per la sua conservazione e tutela.

I “murali” infatti si avvicinano molto più ad opere di sistemazione del territorio piuttosto che ad opere architettoniche ed in molti casi, ad un occhio non allenato, possono apparire come naturali o come semplici “macie”, cumuli di pietre fatte da pastori e contadini per spietrare i campi.

Ciò pone di per se un problema innanzitutto di “riconoscibilità” da parte dei non addetti ai lavori, aggravato poi dalla visibilità limitata data dalla folta coltre boschiva che non permette di far apprezzare la continuità e complessità di questo sistema mettendo così a nudo la chiara origine antropica.

Nei millenni la posizione e la conformazione di Monte Leoni hanno permesso che queste strutture venissero risparmiate dagli interventi umani che avrebbero potuto mettere a repentaglio la loro esistenza. La difficoltà del terreno dovuta alla sua conformazione rocciosa non hanno permesso lo sfruttamento del terreno a fini agricoli o l’insediamento agglomerati urbani, per secoli le uniche attività che hanno interessato questa vastissima area sono state la caccia ed il taglio boschivo, essenzialmente interventi umani a basso impatto ambientale per quanto riguarda sistemazioni in pietra come i murali.

Se la conformazione del territorio fosse stata diversa, permettendo l’agricoltura su vasta scala ed il conseguente insediamento sul territorio in città e villaggi, opere di spietramento e riutilizzo delle pietre come materiale da costruzione avrebbero cancellato l’esistenza di questo sito, il quale, ad oggi, costituisce un unicum nel panorama archeologico europeo.

Ad oggi, dunque, la tutela di Monte Leoni deve garantire quello che la natura stessa della montagna ha garantito per secoli, ovvero che non ci siano attività in aperto contrasto con la conservazione dei murali. Oltre a questo è poi necessario capire quali siano le gli strumenti legali che possano gestire lo sfruttamento del territorio e chiaramente educare al riconoscimento e alla conservazione degli stessi.

La tutela di beni e luoghi di rilevanza culturale avviene generalmente attraverso l’imposizione di vincoli specifici, che stabiliscono limiti all’utilizzo mediante prescrizioni di vario grado di dettaglio.

L’attuale normativa di riferimento è il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), una legge fondamentale per la salvaguardia del territorio. Questo codice disciplina non solo la protezione delle aree di interesse paesaggistico, ma anche la tutela dei beni culturali.

In termini semplificati, i vincoli previsti dal codice possono essere suddivisi in due categorie principali. Il primo, di natura paesaggistica, è relativamente meno re-

strittivo e mira a regolamentare le trasformazioni e l'inserimento di nuove opere nel territorio, con particolare attenzione all'equilibrio estetico del paesaggio. Il secondo, più stringente, è il cosiddetto vincolo diretto, disciplinato dalla parte seconda del codice. Questo tipo di tutela si applica a specifici beni immobili riconosciuti come beni culturali e formalmente segnalati dalla Soprintendenza competente.

I vincoli paesaggistici si suddividono poi in due categorie principali.

La prima, disciplinata dall'articolo 136 del Codice dei beni culturali, riguarda immobili e aree di notevole interesse pubblico. Questi beni sono vincolati attraverso decreti ministeriali che ne definiscono i confini e stabiliscono prescrizioni specifiche.

La seconda categoria fa riferimento all'articolo 142 (noto anche come vincolo "Ex Galasso") e comprende territori che, per loro stessa natura, possiedono un valore paesaggistico intrinseco. Tra questi rientrano coste, montagne, aree boscate, zone archeologiche e altri contesti ambientali di rilievo.

Attualmente la quasi totale superficie di Monte Leoni è vincolata sia ai sensi dell'art. 136 che dell'art 142 del D.lgs 42/2004. Se per quanto riguarda l'art. 142 il vincolo è semplicemente dato dalle caratteristiche ambientali del massiccio come boschi e torrenti, è tuttavia interessante segnalare la presenza del vincolo archeologico nella sola area di Pietratonda, nonostante il castelliere sia una presenza archeologica ben nota.

Più specificatamente, ai sensi dell'Ex Legge Galasso, su Monte Leoni sono tutelate tutte le superfici boschive, i torrenti principali per una fascia di 150 m, le aree che fanno parte di usi civici e come appena detto l'unica area archeologica riconosciuta ufficialmente, ovvero Pietratonda. Ma cosa vuol dire nello specifico essere tutelate? Non molto in realtà, perlomeno per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei murali. Se andiamo a prendere il cosiddetto elaborato 8B del PIT possiamo vedere nel dettaglio la disciplina di ogni "tipo" di area tutelata dall'art. 142, per ognuna di esse abbiamo degli obiettivi e delle direttive generali principalmente per gli atti del governo del territorio ed una sezione di prescrizioni che vanno a normare gli interventi ammessi e non ammessi.

Quest'ultima parte è quella che fundamentalmente ci interessa dato che è quella che va a limitare le azioni da parte dei privati e quindi quelle che potrebbero andare a inficiare la conservazione del complesso di Monte Leoni.

Se prendiamo ad esempio le prescrizioni dell'art. 142, comma 1, lett. G (aree coperte da boschi e foreste) ovvero il vincolo preponderante su tutto il massiccio, la normativa ammette gli interventi che:

1. Non alterino in modo permanente i valori ecosistemici, paesaggistici, culturali e il rapporto storico-percettivo tra foreste, agroecosistemi e insediamenti storici. Consentiti manufatti per manutenzione boschiva, attività antincendio, recupero edifici esistenti e strutture rimovibili per la fruizione pubblica.

2. Non modificano i caratteri tipologici e architettonici degli edifici storici, mantenendo la gerarchia tra ville, fattorie, cascine, fienili e stalle.
3. Garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici, utilizzando soluzioni formali, finiture e colori compatibili con il contesto.

Mentre non ammette:

1. Nuove edificazioni: Non sono consentite previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo nelle formazioni boschive costiere e planiziarie, salvo:
Infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili.
Strutture temporanee e rimovibili.
2. Manufatti impattanti: Se interferiscono con le visuali panoramiche.

I non addetti ai lavori potrebbero stupirsi della genericità di questo tipo di vincolo, ma è proprio la natura paesaggistica e la valutazione percettiva che fa sì che la natura della normativa non possa essere puntuale servendo da linea guida alle commissioni paesaggistiche e alla soprintendenza che si esprimono in merito. Il tallone d'Achille è piuttosto l'esclusione di certi interventi impattanti dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica svincolandoli in toto da qualsiasi tipo di tutela da parte del codice dei beni culturali.

Più interessante rispetto alla presenza di aree vincolate ai sensi dell'art. 142 è la presenza di vaste zone con dichiarazione di notevole interesse pubblico. Come già detto, queste sono le aree vincolate da decreti specifici ministeriali e per Monte Leoni sono:

65/1977 a (Zona comprendente le colline Monte Leoni ed il Convento della Nave, il Convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Campagnatico).

111/1989 1 (Zona Comprende le Colline Monte Leoni e il Convento della Nave, il Convento di Batignano e i Centri Abitati di Montorsaio e Sticciano, per la Parte Ricadente entro il Territorio Comunale di Roccastrada).

65/1977 1 (Zona comprendente le colline Monte Leoni ed il Convento della Nave, il Convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Civitella Paganico).

64/1977 1 (Zona comprendente le colline Monte Leoni ed il Convento della Nave, il Convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Grosseto.)

Il legislatore nel normare queste aree ha individuato prima gli elementi di valore e la permanenza di questi, dopodiché, in modo simile all'elaborato 8b, ha sti-

lato degli obbiettivi, delle direttive ed infine delle prescrizioni su tutti gli interventi necessitanti autorizzazione paesaggistica nell'area.

Nonostante la premura con cui abbiano essenzialmente posto sotto tutela tutto il massiccio, non è stata fatta alcuna menzione ai murali né al noto castelliere, citando invece solo il convento della Nave e l'insediamento di Pietratonda fra i beni archeologici da salvaguardare.

Manca dunque completamente il riconoscimento del valore archeologico di quest'area che non essendo né categorizzata come bene culturale né neanche come bene paesaggistico, è completamente "trasparente" dal punto di vista legale ed è dunque esposta a qualsiasi tipo di attività o vandalismo senza alcun tipo di tutela.

L'altro problema fondamentale legato alle strutture dei murali e del castelliere riguarda la natura stessa delle attività che potrebbero arrecare loro danno.

A Monte Leoni, infatti, le principali attività che incidono su queste costruzioni—più assimilabili a sistemazioni ambientali che a opere architettoniche—sono di tipo silvopastorale. Se un tempo il maggior pericolo era rappresentato dal riutilizzo delle pietre dei murali per la costruzione di muri di confine, nuove edificazioni o opere di sostegno del terreno, oggi il rischio principale deriva dalle pratiche di taglio colturale. Queste operazioni di sfruttamento periodico del bosco non danneggiano i murali tanto per il disboscamento in sé, quanto per l'impiego di macchinari pesanti, il cui passaggio può distruggere questi resti archeologici.

Purtroppo, i processi autorizzativi per il taglio colturale e, più in generale, per le attività silvopastorali sono regolati da normative settoriali che, in virtù dell'articolo 149 del Codice dei Beni Culturali, sono svincolati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.

Anche se una recente sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza 239/2022) sembra aver messo in discussione questa interpretazione, escludendo dalla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza solo i boschi vincolati dal mero vincolo ex Galasso (art. 142), ma imponendo un'autorizzazione paesaggistica specifica per quelli tutelati ai sensi dell'art. 136 del Codice, come nel caso di Monte Leoni, l'introduzione l'anno successivo della cosiddetto decreto legge "Asset" ha chiarito una volta per tutte la non necessità autorizzazione paesaggistica per il taglio boschivo di tipo colturale.

Nonostante questo è comunque fondamentale inserire il complesso archeologico tra i vincoli ministeriali che proteggono il massiccio ed eventualmente vincolare tutta l'area anche con il vincolo archeologico dell'art. 142 del codice dei beni culturali, in modo che, durante l'acquisizione del titolo abilitativo presso gli enti preposti, questi possano esseri consci della situazione ed eventualmente mettere delle prescrizioni. In aggiunta a ciò, il riconoscimento ufficiale dei "murali" permetterebbe di agire anche a posteriori in caso di eventuali danni.

Lo stesso potrebbero fare direttamente i comuni interessati, magari prescrivendo nei propri strumenti per il governo del territorio che le aree boschive interes-

sate direttamente dai “murali” dei tonnellaggi massimi per i mezzi da lavoro nel caso di tagli boschivi od altre norme che possano garantire la loro conservazione.

Le proprietà attraversate da queste peculiari strutture non dovrebbero temere l'introduzione di un ulteriore vincolo sui loro terreni, poiché si tratterebbe essenzialmente di un'integrazione a tutele già esistenti.

Anzi, questo potrebbe rappresentare un'opportunità per una futura valorizzazione turistico-ambientale dell'area, attraverso percorsi di trekking, mountain bike o ippovie che offrirebbero benefici economici sia per il territorio nel suo complesso, sia per i proprietari stessi.

